

Codice A1816B

D.D. 1 ottobre 2021, n. 2844

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNA938 pertinenza) - Concessione per occupazione di pertinenze demaniali del Rio Caldo nel comune di Racconigi (superficie mq 460,00 - uso agricolo - seminativo irriguo) Richiedente: Azienda Agricola BARRA Silvano omissis).



ATTO DD 2844/A1816B/2021

DEL 01/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNA938 pertinenza) – Concessione per occupazione di pertinenze demaniali del Rio Caldo nel comune di Racconigi (superficie mq 460,00 – uso agricolo - seminativo irriguo)
Richiedente: Azienda Agricola BARRA Silvano *omissis*)

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 01/07/2021 dall' Azienda Agricola **BARRA Silvano***omissis*, per l'occupazione di pertinenza demaniale del Rio Caldo nel comune di Racconigi (*superficie mq 460,00 – uso agricolo - seminativo irriguo*) identificate a catasto nel F° 14 del comune di Racconigi, antistanti ai mappali 5-2-3-32 come individuate negli elaborati grafici allegati all'istanza;

Tenuto conto che l'istanza è stata presentata a seguito della verifica-accertamento del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione Carabinieri Forestale Saluzzo (segnalazione prot. n. 654 del 13/11/2020) e quindi la richiesta di concessione costituisce di fatto una sanatoria per occupazione avvenuta "sine titolo" per gli anni 2015-2021;

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali allegati all'istanza e del sopralluogo eseguito da parte di funzionari incaricati di questo Settore, l'uso agricolo delle pertinenze demaniali in questione è ritenuto ammissibile sia per gli aspetti idraulici (R.D. 523/1904) che geomorfologici del Rio Caldo, in quanto ininfluyente rispetto al deflusso delle acque ed in quanto non riduce in alcun modo il volume d'invaso delle eventuali aree allagabili e non determina ostacolo per la corrente;

Vista la necessità di subordinare l'uso della pertinenza alle prescrizioni richiamate nell'art. 2 della bozza del disciplinare allegato alla presente determinazione;

Visto che a seguito della richiesta prot. 33062/A1816B del 15/07/2021 sono state effettuate le pubblicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., sia sull'albo pretorio del Comune di Racconigi (dal 15/07/2021 al 30/07/2021) che sul Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte (BUR n. 30 del 29/07/2021);

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti entro i termini stabiliti;

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;

Considerato che il canone annuo dell'occupazione, ai sensi della L.R. N. 12/2004 e s.m.i. e della tabella A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. n. 206/A1801A del 24/01/2019 è stato determinato in € 47,67, ricondotto al canone minimo previsto di € 58,00;

Considerato che ai fini della regolarizzazione dell'occupazione demaniale avvenuta "sine titolo", dovrà essere corrisposto il canone-indennizzo per gli anni 2015-2021 per un importo complessivo di € 401,00 (quattrocentouno/00);

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere, all'Azienda Agricola Azienda **BARRA Silvanoomissis**, la concessione demaniale per l'occupazione di pertinenze demaniali del Rio Caldo nel comune di Racconigi (*superficie mq 460,00 – uso agricolo - seminativo irriguo*), identificate a catasto nel F° 14 del comune di Racconigi, antistanti ai mappali 5-2-3-32, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di accordare la concessione a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2030;
- di stabilire che il canone annuo, determinato in Euro 58,00 (cinquantotto/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere

versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo versato a titolo di canone-indennizzo anno 2021, compreso gli importi versati come canoni-indennizzi per gli anni 2015-2020, per un ammontare complessivo di € 401,00 (quattrocentouno/00), sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
- di dare atto che l'importo di Euro 116,00 (centosedici/00) della cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;
- di dare atto che qualora il richiedente non provvederà al pagamento degli indennizzi richiesti, mediante il pagamento dell'importo complessivo di €401,00 da introitare sul capitolo 30555 del bilancio 2021, sarà attivata la procedura di riscossione coattiva dei medesimi;
- di approvare la bozza del disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Bozza disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA938

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per occupazione di pertinenze demaniali del Rio Caldo ad uso agricolo (*sup. mq 460 a seminativo irriguo*) nel comune di Racconigi, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Azienda Agricola BARRA Silvano (P.IVA _____) -
_____ n. ____ – Casalgrasso (CN)

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione delle aree demaniali del Rio Caldo (*Superficie complessiva mq. 460,00 -uso agricolo – seminativo irriguo*) identificate a catasto nel F° 14 del comune di Racconigi, antistanti ai mappali 5-2-3-32 come individuate negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico delle pertinenza demaniali descritte nell'art.1 risulta compatibile con il buon regime idraulico del Rio Caldo, tuttavia la stessa viene subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni cui il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi:

- la coltivazione a seminativo, in osservanza all'art. 96 del R.D. 523, in particolare per quanto riguarda le attività di smovimento del terreno e degli scavi, dovrà essere mantenuta ad una distanza non inferiore ai m. 4 dal ciglio superiore di sponda anche nel caso in cui

l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche erosive tali da ridurre le attuali distanze; tale distanza dovrà essere mantenuta, oltre che in corrispondenza dei tratti di pertinenza oggetto della presente concessione, anche lungo tutti i terreni privati adiacenti al Rio Caldo, al fine di assicurare la stabilizzazione delle sponde e favorire il ripristino della vegetazione spontanea così come previsto dal D.lvo 152/2006 e s.m.i. (art. 115);

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda).

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2030**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di Euro **58,00 (cinquantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 116,00 (centosedici/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 6 – Fidejussione. (alternativa all'art. 6 precedente)

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 116,00 (centosedici/00)**. La fidejussione sarà svincolata su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di....., via

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe
